

DELLE UNIONI SOLIDALI

La natura della condizione umana è la socialità.

L'essere umano è definibile tale, solo in quanto ha una relazione con altri esseri umani, e dai vari modi di relazione che si realizzano, nasce e si sviluppa storicamente la società umana.

La naturalità dell'esistenza di tali rapporti relazionali, con l'evolversi della complessità dello sviluppo umano, ha ben presto avuto la necessità di essere regolata da norme; infatti, anche se le forme di socialità discendono autonomamente da spinte genetiche, tradizionali, sociali, religiose, ogni società ha identificato e privilegiato alcuni aspetti e modelli particolari di tali relazioni fra individui.

Per lungo tempo, nella nostra società, uno degli modelli che la normativa ha privilegiato e di fatto incoraggiato, è stato quello di famiglia monogamica, nella quale l'unione di un uomo e una donna sia accompagnata da prole. Tale nucleo, per lungo tempo ha rappresentato, dal punto di vista sociale, economico e culturale, una caratteristica distintiva del nostro modello culturale.

Nella realtà, da sempre sono coesistiti modelli associativi tra persone diversi dalla famiglia tradizionale, ma tali modi di associarsi, addirittura in qualche periodo considerati illegali, sono sempre restati ai margini della vita "ufficiale" del paese. I primi passi avanti nella direzione di prender atto della crescente rilevanza numerica e sociale di tali unioni di fatto si sono avuti nel riconoscimento della loro legalità, e quindi con l'eliminazione di gran parte delle misure discriminatorie, dal punto di vista culturale e dei diritti civili.

A nostro avviso i tempi sono maturi per un ulteriore -anche se non definitivo- passo, nella direzione di valorizzare e riconoscere l'importanza non solo civile, ma anche sociale ed economica della socialità fra persone diversa dalla famiglia tradizionale.

I motivi per i quali due o più persone decidono di associarsi in una vita in comune sono i più diversi, e appare impossibile anche un'elencazione delle varie casistiche. Ne deriva quindi come sia pressoché impossibile illustrare quali siano i vantaggi individuali che i singoli componenti traggono da tali unioni: troppo diversi e personali sono i meccanismi psicologici e materiali dietro ad una scelta di unione e comunione di vita. Più semplice, invece, rilevare i vantaggi che da tali unioni ne trae l'assetto sociale ed economico di un paese.

Fatto salvo il fatto che una scelta consapevole e meditata di solitudine ed isolamento non solo sia un diritto delle persone, ma rappresenti anche una possibilità di vita socialmente e moralmente legittima, è indubbio che la sete di socialità della maggioranza delle persone è una spinta fortissima e non arginabile. Alcune di queste spinte, in particolare quelle con forte contenuto eterosessuale, sono privilegiate dalla legislazione vigente, seguendo i dettami culturali e religiosi, tradizionalmente ancora prevalenti nel nostro paese.

E' possibile che tale modello di associazione sociale, rappresentato da una coppia eterosessuale, resti ancora per lungo tempo la forma principale di associazione fra gli individui, ma appare sempre più limitativa l'assenza di regole pubbliche che in qualche modo prendano in considerazione altre le altre forme di unione.

L'istituzione di una normativa che regoli le unioni di fatto, e che quindi le tramuti in unioni civili, oltre ad avere un valore simbolico di riconoscere la validità e il ruolo sociale rappresentato da unioni diverse dalla famiglia tradizionale, ha anche lo scopo di stimolare processi di aggregazione sociale nuovi, e che possano avere un importante ruolo nell'incremento della coesione sociale, della solidarietà tra persone, della mutua assistenza, della salute fisica e psicologica delle persone.

In conclusione, si tratta semplicemente di una presa d'atto che, dal secondo dopoguerra ad oggi, la famiglia in Italia ed in Europa è cambiata. Si è passati dal modello patriarcale, fondato sulla famiglia allargata e precisi ruoli di genere, alla compresenza di una pluralità di modelli di convivenza: convivenze composte da coppie, basate sulla coniugalità, con figli o senza, e nuclei formati da singoli, o composti da più persone e basati sulla condivisione ed il mutuo aiuto solidale. Convivenze e relazioni istituzionalizzate con il matrimonio, ed altre invece semplicemente di fatto, seppur spesso ugualmente stabili.

Occorre eliminare gli effetti socialmente pregiudizievoli di discrasia tra la realtà sociale e la attuale disciplina giuridica, che prevede come forma giuridicamente rilevante solo il matrimonio. E quindi consente disparità di trattamento e discriminazioni, nei confronti di forme di relazione diverse, seppur ugualmente stabili e positivamente orientate alla integrazione nella vita sociale del paese.

Occorre altresì, a tal fine, uniformare la disciplina giuridica del nostro paese, oltre che alla realtà sociale, anche alle regole a livello europeo ed internazionale, che in molti altri paesi già hanno affrontato questo adeguamento ed innovazione. Occorre armonizzare quindi la legislazione nazionale in materia, con le enunciazioni, atti e Carte dei Diritti Comunitarie, e quindi con la legislazione dei singoli paesi europei in materia.

Ma c'è un importante motivo in più, rispetto l'adeguamento alla realtà ed alla Comunità europea: la costituzione italiana all'art 29 prevede infatti il "riconoscimento dei diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio", implicitamente riconoscendola rilevanza sociale e costitutiva della convivenza coniugale per tutta la

comunità nazionale, e perciò, in un contesto sociale diverso e contemporaneo, la rilevanza assoluta delle forme di relazione fondate sulla convivenza e comunione di vita materiale e spirituale. E perciò la Costituzione italiana ne affermava il ruolo strutturale nella comunità, garantendone per legge i diritti e i doveri dell'istituzione e delle parti contraenti, e tale garanzia va ugualmente riproposta nel contesto aggiornato della attualità.

Nella nuova realtà sociale europea ed italiana, grande è perciò l'importanza sociale ed economica che i nuovi modelli di relazione assumono, e via via assumeranno sempre più in futuro, in una comunità sempre più demograficamente anziana, e spesso formata di unità familiari di singoli. Con conseguenti e diffusissimi fenomeni di emarginazione, caduta nella condizione di povertà, egoismi sociali, drammi e solitudine. Casi diffusi, da cui derivano, oltre al favorevole espandersi di forme diverse di volontariato e mutuo aiuto, anche episodi altrettanto frequenti di conflittualità gravissime e situazioni estreme, tra giovani, e soprattutto anziani, fino a veri e propri drammi e violenze dove maggiore è la solitudine ed incomunicabilità.

Accanto alle unioni basate sulla coniugalità, anche quelle stabilmente fondate sulla convivenza, e sull'amicizia solidale e l'aiuto reciproco, favoriscono invece la socializzazione degli anziani, le condizioni di buona salute fisica e psicologica, lo scambio sociale e generazionale delle conoscenze e capacità lavorative, il confronto istituzionalizzato anche tra culture ed etnie diverse nella quotidianità e nel mutuo aiuto, e il crescere di opportunità di vita comunitaria e associata tra i giovani.

Tali unioni sono quindi un potente fattore per la coesione generazionale e sociale, e lo scambio culturale, per la lotta all'emarginazione, l'esclusione sociale e la povertà; per colmare distanze e gettare ponti relazionali stabili e istituzionali tra le persone. Quindi, tra l'altro, tali relazioni consentono una riduzione dei costi economici dell'assistenza, e prefigurano quindi un terreno favorevole anche per una più civile, moderna e razionale – e quindi economica-organizzazione dell'assistenza sanitaria, dell'urbanistica, e dei servizi, soprattutto pubblici.

Basti a tale proposito, per esempio, pensare a quale effetto potrebbe avere tale estensione dei diritti, ed il conseguente stimolo associativo, sulle riduzioni delle spese per l'assistenza, in particolare per la componente che riguarda gli anziani, e sulla razionalizzazione dell'edilizia ed un rispettoso impiego del territorio e delle sue risorse, nonché sulla qualità dei consumi.

E' per questi motivi, che proponiamo il seguente DDL, che offra regole, diritti e doveri, a tutte le unioni fondate sulla convivenza solidale delle persone che intendono contrarre un'unione stabilmente fondata sulla vita in comune, realizzando uno stato reciproco di rispetto, amicizia, sostegno, aiuto solidale.

Paolo Palazzi, Alberto Poli, Riccardo Varanini 25 gennaio 2007

Legislatura 15° - Disegno di legge

Proposta di Paolo Palazzi, Alberto Poli e Riccardo Varanini

25 gennaio 2007

Dell'Unione Solidale

Art. 1

(Unione solidale)

1. Due o più persone maggiorenni, di seguito denominate «parti dell'unione solidale», che vivano insieme da più di un anno, possono contrarre tra loro un'unione solidale, per regolare gli aspetti personali e patrimoniali della propria vita in comune, realizzando in tal modo uno stato reciproco di sostegno, aiuto, collaborazione, amicizia e solidarietà.

Art. 2.

(Divieto di discriminazione e trattamento dei dati personali delle parti dell'unione solidale)

1. Lo stato di parte di un'unione di mutuo aiuto non può essere motivo o fonte di discriminazione in qualunque settore della vita pubblica e privata.

2. Il trattamento dei dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche deve avvenire conformemente alla normativa prevista dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, garantendo il rispetto della dignità degli appartenenti all'unione. I dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche non possono costituire elemento di discriminazione a carico delle parti dell'unione.

Art. 3.

(Istituzione del registro delle unioni solidali)

1. Presso l'ufficio dello stato civile di ogni comune è istituito il registro delle unioni solidali.

2. Il sindaco, o un suo delegato, provvede alle registrazioni, alle annotazioni ed alle variazioni delle unioni nel registro di cui al comma 1, ai sensi della presente legge.

Art. 4.

(Certificazione dello stato di unione solidale)

1. L'unione solidale è certificata dal documento di «Stato di unione solidale». Detto documento contiene i dati anagrafici delle parti dell'unione solidale, l'indicazione della residenza e le eventuali disposizioni di ordine patrimoniale, o d'altra natura, dalle stesse parti concordate ai fini dell'unione stessa.

Art. 5.

(Condizioni e procedure per la certificazione dello stato di unione solidale)

1. L'unione solidale è certificata dall'ufficiale di stato civile, il quale è tenuto a tale adempimento previo controllo formale della sussistenza dei requisiti indicati all'articolo 1, nonché dell'assenza di cause impeditive di cui all'articolo 7.

2. L'ufficiale di stato civile provvede, contestualmente agli adempimenti di cui al comma 1, a registrare l'unione di mutuo aiuto nel registro di cui all'articolo 3.

3. L'ufficiale dello stato civile effettua nel registro le annotazioni o le variazioni conseguenti alle dichiarazioni e disposizioni di cui agli articoli precedenti, entro dieci giorni dalla loro ricezione.

4. A richiesta dell'interessato, l'ufficiale dello stato civile dà atto delle iscrizioni nel registro delle unioni solidali.

Art. 6.

(Imposte di certificazione)

1. Tutti gli atti, registrazioni, i documenti ed i provvedimenti, anche giudiziari, relativi ai procedimenti derivanti dall'applicazione della presente legge sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa.

Art. 7.

(Cause impeditive della certificazione dello stato di unione solidale)

1. Sono cause impeditive alla certificazione dello stato di unione di mutuo aiuto di cui all'articolo 32, per la sola persona interessata dalla causa impeditiva:

a) la sussistenza di un vincolo matrimoniale in atto.

b) la sussistenza del vincolo derivante da un'altra unione solidale;

c) la minore età, salvi i casi di autorizzazione del tribunale ai sensi dell'articolo 84 del codice civile;

d) l'interdizione, per infermità di mente. Se l'istanza di interdizione è stata soltanto promossa, la certificazione dello stato di unione solidale non può avere luogo, relativamente alla parte interessata, finché la sentenza che ha

pronunziato sull'istanza non sia passata in giudicato.

2. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità della certificazione dello stato di unione solidale di cui agli articoli 4 e 5, limitatamente alla parte interessata dalla causa impeditiva.

Art. 8.

(Convenzioni delle parti dell'unione solidale in materia patrimoniale)

1. Con dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile al momento della richiesta di iscrizione delle parti dell'unione solidale nel registro di cui all'articolo 3, o con convenzione stipulata per atto pubblico, anche successivamente, ed annotata nel medesimo registro da parte dell'ufficiale dello stato civile, su loro istanza, tutte le parti dell'unione solidale possono stabilire le disposizioni di ordine patrimoniale che ritengano opportune, al fine di regolare la propria convivenza. Possono stabilire un regime di comunione o separazione dei beni e disposizioni testamentarie. Tali disposizioni possono essere modificate in qualunque momento nel corso dell'unione solidale, con atto stipulato nella medesima forma.

2. In assenza di tali specifiche disposizioni, si presume, salvo prova contraria, che le parti dell'unione solidale contribuiscano equitativamente ai bisogni ed alle spese comuni, in proporzione alle risorse individuali.

3. Sono in ogni caso nulle le disposizioni di ordine patrimoniale contrarie alla legge, nonché quelle pregiudizievoli dei diritti dei terzi in buona fede.

Art. 9.

(Conseguenze fiscali dell'unione solidale ed estensione dei diritti del nucleo familiare alle parti di un'unione solidale)

1. Le conseguenze fiscali derivanti dall'appartenenza ad un nucleo familiare sono estese alle parti dell'unione solidale, sia nelle agevolazioni, sia negli oneri.

2. Alle parti di un'unione solidale sono estesi i diritti spettanti al nucleo familiare nei casi previsti dalla legge. Tale estensione è applicata secondo criteri di parità nel trattamento

Art. 10.

(Assistenza sanitaria e penitenziaria)

1. Alle parti di un'unione solidale sono estesi tutti i diritti e i doveri spettanti ai familiari, in materia di assistenza sanitaria e penitenziaria.

Art. 11

(Estinzione dell'unione solidale)

1. L'unione solidale può estinguersi in ogni momento, attraverso una dichiarazione consensuale che i partecipanti rendono all'ufficiale di stato civile, nella quale possono altresì prevedere disposizioni in ordine alla divisione dell'eventuale patrimonio comune.

2. Ciascuna parte dell'unione solidale può recedere unilateralmente, in ogni momento, mediante dichiarazione resa per atto pubblico all'ufficiale dello stato civile, il quale provvede alla relativa annotazione nel registro di cui all'articolo 3, unitamente all'annotazione delle convenzioni di ordine patrimoniale eventualmente stabilite dalle parti dell'unione solidale, in ragione della cessazione del vincolo derivante dall'unione, in capo alla sola parte recedente.

3. L'unione solidale si estingue altresì in seguito alla morte di tutte le parti.

Art. 12.

(Certificazione della cessata unione solidale)

1. Della estinzione dell'unione solidale ai sensi dell'articolo 11 è dato atto dall'ufficiale di stato civile con autonoma certificazione, che individua anche il periodo per il quale si è protratta tale unione e le eventuali disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3, nonché con apposita annotazione nel registro delle unioni solidali di cui all'articolo 3. A tali adempimenti l'ufficiale dello stato civile provvede entro dieci giorni su istanza di chiunque ne abbia interesse, anche relativamente all'ipotesi di recesso unilaterale dall'unione, ai sensi del comma 2 dell'articolo 10.

Art. 13

(Effetti dell'estinzione rispetto alla casa comune)

1. Salvo patto contrario, in seguito all'estinzione dell'unione solidale ai sensi del comma 1 dell'articolo 11, alle parti che non siano titolari della casa presso la quale si è svolta la convivenza sino al momento dell'estinzione dell'unione, è concesso un termine non inferiore a tre mesi dalla data di estinzione dell'unione, per abbandonare la medesima casa.

2. Salvo patto contrario, nel caso di decesso della parte titolare della casa di cui al comma 1, alle altre parti dell'unione di mutuo aiuto è concesso un termine non inferiore a sei mesi dal decesso del titolare, per abbandonare la medesima casa.

3. Salvo patto contrario, nel caso di decesso della parte locataria della casa di cui al comma 1, le parti dell'unione di mutuo aiuto succedono nel contratto di locazione, ai sensi dell'articolo 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392, come modificato dall'articolo 28 della presente legge.

Art. 14.

(Compensazione economica in ragione del lavoro prestato, in seguito ad estinzione o recesso unilaterale dall'unione solidale)

1. Nel caso di estinzione dell'unione solidale ai sensi del comma 1 dell'articolo 11, ovvero nel caso di recesso unilaterale dall'unione, la parte che abbia prestato il proprio lavoro, anche domestico, in favore delle altre o di una sola di esse, in assenza di congrua retribuzione, in maniera tale da determinare un arricchimento ingiusto dei beneficiari o del beneficiario, ha diritto ad esigere da essi una compensazione economica. Tale compensazione è stabilita di comune accordo dagli interessati, ovvero, in assenza di accordo, in sede giudiziale od arbitrale, tenendo conto delle seguenti componenti:

- a) eventuali convenzioni, stabilite previamente dalle parti dell'unione solidale;
- b) la durata dell'unione solidale;
- c) le risorse economiche delle parti interessate;
- d) la qualità e l'entità del lavoro prestato.

Art. 15

(Diritto agli alimenti in caso di estinzione dell'unione solidale per morte di una delle parti)

1. Nel caso di estinzione dell'unione solidale ai sensi del comma 1 dell'articolo 11, o in ragione della morte di una delle parti, le altre parti che nell'anno precedente all'estinzione erano state mantenute in misura totale o parziale dal premorto e che versino in stato di bisogno, non essendo in grado di provvedere al proprio mantenimento, hanno diritto agli alimenti per un periodo non inferiore a due anni. L'obbligo alimentare grava sugli eredi del premorto, nella misura e secondo le modalità pattuite tra i beneficiari e gli obbligati. Quando tuttavia non sia possibile pervenire a tale accordo, la misura e le modalità della prestazione alimentare è stabilita in sede arbitrale o giudiziale. Per la determinazione della misura degli alimenti, il giudice tiene conto dei criteri di cui all'articolo 438 del codice civile.

2. Non sussiste il diritto agli alimenti di cui al comma 1, qualora esso sia stato previamente escluso dalle parti dell'unione di mutuo aiuto, mediante apposita dichiarazione, annotata in margine all'atto di registrazione, anche successivamente alla costituzione dell'unione di mutuo aiuto.

Art 16

(adozione e affidamento)

Ogni singola persona ha diritto a chiedere l'adozione o l'affidamento di minori, secondo le norme in vigore.

Art. 17.

(Forma della domanda di interdizione e di inabilitazione)

1. Ciascuna delle parti di un'unione solidale, in accordo con le eventuali altre parti, può, sussistendone i presupposti richiesti dalla legge, assumere la tutela, la curatela o l'amministrazione di sostegno di altra parte dichiarata interdetta o inabilitata ai sensi delle norme vigenti, o che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, secondo quando previsto dall'articolo 404 del codice civile.

2. Al primo comma dell'articolo 417 del codice civile, dopo le parole: «dalla persona stabilmente convivente» sono inserite le seguenti: «della parte di un'unione solidale».

Art. 18.

(Incapacità o decesso della parte di una unione solidale)

1. In mancanza di precedente volontà manifestata per iscritto dalla parte di una unione solidale, nell'ipotesi di sua incapacità di intendere e di volere, anche temporanea, o di decesso, fatte salve le norme in materia di interdizione e di inabilitazione, tutte le decisioni relative allo stato di salute, o riguardanti l'eventuale donazione di organi, le scelte di natura religiosa, culturale, morale e circa le celebrazioni funerarie, sono prese in accordo dalle parti superstiti dell'unione unitamente agli eventuali figli della parte in questione.

Art. 19.

(Partecipazione lavorativa all'impresa di altra parte di unione solidale)

1. All'articolo 230-bis del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Ciascuna delle parti di unione solidale, che abbia prestato attività lavorativa continuativa nell'impresa di cui sia titolare altra parte, può rivolgersi al giudice per chiedere il riconoscimento della partecipazione agli utili dell'impresa.»

Art. 20.

(Conseguenze previdenziali e pensionistiche dell'unione solidale)

1. Le conseguenze previdenziali e pensionistiche, ivi compresa la concessione della pensione di reversibilità a favore delle parti superstiti, in caso di morte di una parte di unione solidale, sono estese alle parti, sia nelle agevolazioni, sia negli oneri, salvo accordi diversi, in forma collettiva.

2. In caso di morte di una parte dell'unione solidale, nel corso dell'anno intercorrente tra la presentazione della domanda unilaterale di separazione ai sensi dell'articolo 9, comma 2, e lo scioglimento del patto, le parti superstiti hanno diritto all'erogazione della pensione di reversibilità sino al decorrere del termine previsto per lo scioglimento, in forma collettiva.

Art. 21.

(Diritti di successione fra le parti dell'unione solidale)

Le parti superstiti di una unione solidale concorrono collettivamente alla successione di una o più parti della stessa unione decedute, salvo disposizioni testamentarie o diversa disposizione, con la stessa percentuale di quota di legittima prevista dal codice civile per i figli.

Art. 22.

(Risarcimento del danno causato da fatto illecito da cui è derivata la morte di una delle parti di unione solidale)

1. In caso di decesso di una delle parti di unione solidale, derivante da fatto illecito di un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile alle parti superstiti si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite in forma collettiva ed in concorso con gli altri eventuali eredi.

Art. 23.

(Inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, o graduatorie per servizi pubblici diversi)

1. Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, o servizi pubblici diversi, tra cui posti per asili nido, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parità di condizioni, le parti di una unione solidale.

Art. 24.

(Inserimento in graduatorie occupazionali o in categorie privilegiate di disoccupati)

1. Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza per l'inserimento in graduatorie occupazionali o in categorie privilegiate di disoccupati, tali diritti sono estesi, a parità di condizioni, anche alle parti di un'unione solidale.

Art. 25.

(Diritti derivanti dal rapporto di lavoro)

1. Le parti di un'unione solidale godono di tutti i diritti, facoltà e benefici previdenziali e assistenziali o comunque connessi al rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato, o alla sussistenza di un'attività di lavoro autonomo, previsti a favore del nucleo familiare del lavoratore, da norme di legge, da regolamenti, dalla contrattazione collettiva, dai contratti individuali o atipici e da qualsivoglia normativa che regoli i predetti rapporti.

Art. 26

(Modifiche al codice penale)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 307, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto, della parte di unione solidale».

b) all'articolo 384, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371-bis, 371-ter, 372, 373, 374 e 378, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare se medesimo, un prossimo congiunto, la parte di unione solidale, da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore».

Art 27

(Modifiche al codice di procedura penale)

1. All'articolo 35 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «che sono tra loro coniugi,» sono inserite le seguenti: «parti di unione solidale,»;

b) nella rubrica le parole: «o coniugio» sono sostituite dalle seguenti: «coniugio, stato di unione civile, stato di unione solidale».

2. All'articolo 36 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), dopo le parole «del coniuge» sono inserite le seguenti: «, della parte unione solidale»;

b) al comma 1, lettera b), le parole: «o del coniuge» sono sostituite dalle seguenti: «, del coniuge, della parte dell'unione solidale»;

c) al comma 1, lettera f), le parole: «o del coniuge» sono sostituite dalle seguenti: «, del coniuge, della parte di unione solidale»;

d) al comma 2, dopo le parole: «di coniugio», sono inserite le seguenti: «, stato di unione civile o stato di unione solidale».

3. All'articolo 199 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente:

«I prossimi congiunti, le parti dell'unione solidale dell'imputato o di uno dei coimputati del medesimo reato, possono astenersi dal deporre.»;

b) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, delle parti dell'unione solidale».

Art. 28.

(Modifiche alla legge 27 luglio 1978, n. 392, in ordine alla successione nel contratto di locazione)

1. Il primo comma dell'articolo 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392, è sostituito dal seguente:

«In caso di morte del conduttore gli succedono nel contratto il coniuge, le parti dell'unione solidale, gli eredi ed i parenti ed affini con lui abitualmente conviventi».